

Patto parasociale avente ad oggetto azioni di UBI Banca S.p.A. – Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue.

Premessa

- (A) in data 19 settembre 2019 (la “**Data di Sottoscrizione**”) è stato sottoscritto un patto parasociale (il “**Patto Parasociale**” o il “**Patto**”) tra azionisti di UBI Banca S.p.A. (“**UBI**”, la “**Banca**”, o anche l’“**Emittente**”), come meglio indicato al successivo punto 3, volto a definire il quadro dei principi e delle linee guida e le principali regole per avviare e sviluppare una collaborazione tra soci significativi della Banca, animati da comuni obiettivi, al fine di promuovere la stabilità e lo sviluppo della Banca, nonché per favorire la creazione di valore nel lungo termine, attraverso un dialogo costruttivo e trasparente con il *management* e altre iniziative, in conformità alla miglior prassi internazionale in materia di *engagement* e *stewardship*;
- (B) in data 17 settembre 2019 alcuni aderenti al “*Patto dei Mille tra gli azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a.*” (il “**Patto dei Mille**”) hanno esercitato il diritto di recesso dal Patto dei Mille con comunicazione che ha avuto efficacia in pari data; in data 12 settembre 2019 Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha comunicato il recesso dal “*sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.*” (il “**Sindacato Azionisti**”), che ai sensi del Sindacato Azionisti sarà efficace a far data dal 1° gennaio 2020;
- (C) è stata altresì manifestata l’intenzione da parte delle società riconducibili alla Famiglia Beretta di aderire al Patto, non appena formalizzato il recesso dal Sindacato Azionisti;
- (D) l’efficacia del Patto è subordinata alle condizioni sospensive indicate al successivo punto 6.1 (le “**Condizioni Sospensive**”) ed entrerà in vigore l’ultima, in ordine di tempo, tra: (i) la data in cui tutte le Condizioni Sospensive del Patto risultino avverate; e (ii) il 1° gennaio 2020 (la “**Data di Efficacia**”).

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili ad un accordo che istituisce obblighi di preventiva consultazione e pone limiti al trasferimento di strumenti finanziari, rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), TUF.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto le azioni ordinarie di UBI e gli altri strumenti finanziari dell’Emittente come indicato al punto 3 che segue.

UBI è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, CF e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165, P. IVA n. 04334690163, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2, Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2. Alla Data di Sottoscrizione, il capitale sociale dell’Emittente è pari a Euro 2.843.177.160,24, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

3. Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti

Alla Data di Sottoscrizione hanno aderito al Patto Parasociale n. 23 azionisti, complessivamente titolari di n. 190.621.488 azioni ordinarie UBI, pari al 16,659% del capitale sociale della Banca (gli “Aderenti”), come indicato all’Allegato A alle presenti informazioni essenziali.

Con decorrenza dalla Data di Efficacia saranno conferite al Patto Parasociale tutte le Partecipazioni detenute dagli Aderenti, incluse quelle acquistate prima dell’adesione e quelle acquisite successivamente (le “Partecipazioni Sindacate”). Ai sensi del Patto si intendono per “Partecipazioni”: (i) azioni ordinarie UBI; (ii) qualsiasi altro strumento finanziario o titolo, che attribuisca il diritto di voto nell’assemblea ordinaria degli azionisti della Banca; (iii) qualsiasi diritto (sia esso incorporato in uno strumento finanziario o in un titolo o meno), che consenta al titolare di sottoscrivere o acquistare azioni ordinarie di UBI o altri strumenti finanziari o titoli con diritto di voto nell’assemblea ordinaria della Banca, inclusi (in via esemplificativa) i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, le opzioni, i *warrant* e le obbligazioni convertibili.

4. Contenuto del Patto

Mediante la stipulazione del Patto Parasociale, gli Aderenti hanno inteso stabilire i principi, le regole e le linee guida cui intendono attenersi per avviare e sviluppare una collaborazione tra soci significativi di UBI animati da comuni attitudini all’*engagement* e alla *stewardship*.

4.1. *Consultazione e attività di engagement e stewardship*

Il Patto disciplina (i) la consultazione fra gli Aderenti in relazione alle determinazioni di competenza dei soci di UBI; (ii) la condivisione circa le prospettive di UBI e gli scenari economici, finanziari e regolamentari di riferimento e il monitoraggio dell’andamento e della gestione della Banca, secondo le modalità allineate alla miglior prassi relative alle attività di *engagement* e *stewardship*; (iii) le interlocuzioni con il vertice societario della Banca anche ai fini di cui al precedente punto (ii); il tutto nel quadro dei principi e delle regole che verranno approvate e aggiornate nel tempo dal Comitato Azionisti (di seguito anche “CAR”), nella sua qualità di organo del Patto (cfr. successivo punto 5.1).

Gli Aderenti si sono impegnati, con decorrenza dalla Data di Efficacia, a consultarsi preventivamente in merito alle materie in relazione alle quali è chiamata a deliberare l’assemblea dei soci di UBI e, più in generale, ad altre materie di interesse degli azionisti, incluse iniziative ed operazioni straordinarie o strategiche, secondo le modalità approvate e aggiornate dal CAR.

Il Patto Parasociale prevede che – dopo la Data di Efficacia, e previa adeguata interlocuzione con le Autorità competenti – il CAR predisponga e approvi i principi cui ispirare l’esercizio delle attività di *engagement* e *stewardship* nei confronti della Banca e del *management* della stessa, nel rispetto di ogni disciplina vigente.

È convenuto tra gli Aderenti che, né dalla partecipazione al Patto, né da alcuna delle attività ivi contemplate, può discendere in capo agli Aderenti alcun vincolo relativo all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea dell’Emittente.

Gli Aderenti si sono obbligati a non stipulare e a non partecipare a patti parasociali aventi ad oggetto o, comunque, relativi a UBI e/o alle Partecipazioni, ferma restando la facoltà per gli Aderenti di (i) valutare di volta in volta se concorrere alla presentazione di liste di candidati per la nomina degli organi sociali della Banca a mezzo di separati accordi; (ii) presentare ed eventualmente intraprendere ulteriori iniziative *non-profit* ovvero *for-profit* di interesse loro e/o di alcune di esse, nel quadro di intese ulteriori e distinte rispetto al Patto.

4.2. Trasferimento di Partecipazioni Sindacate e acquisti di Partecipazioni

Gli Aderenti possono acquistare Partecipazioni solo se l'acquisto non determini:

- a) l'obbligo in capo agli Aderenti di promuovere un'offerta pubblica di acquisto su titoli dell'Emittente; e/o
- b) l'obbligo in capo agli Aderenti di richiedere un'autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 19 e 22 del D.Lgs. 385/1993 (il "TUB") e dell'art. 5 del Decreto CICR n. 675/2011 (il "Decreto CICR").

Al fine di garantire il rispetto delle predette condizioni, (i) ogni Aderente, che intenda acquistare Partecipazioni, deve darne preventiva comunicazione scritta al Comitato di Presidenza del Patto (cfr. successivo punto 5.2), indicando tutte le informazioni rilevanti del progettato acquisto (ad es. quantità, prezzo e tempi); (ii) ove abbia verificato la sussistenza delle predette condizioni, il predetto Comitato di Presidenza autorizza l'acquisto con comunicazione scritta al richiedente, il quale è tenuto a conformarsi alle relative prescrizioni; (iii) le Partecipazioni acquistate si intendono vincolate al Patto e costituiscono a tutti gli effetti Partecipazioni Sindacate.

Nel caso in cui l'Aderente acquisti azioni in violazione delle previsioni del Patto Parasociale descritte al presente punto 4.2, è obbligato a dismetterle entro 7 (sette) giorni dall'acquisto, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto per tutte le Partecipazioni detenute alla data, e a indennizzare gli altri Aderenti di ogni pregiudizio conseguente.

Il Patto Parasociale prevede che il CAR predisponga e approvi i principi e le regole relative ai trasferimenti di Partecipazioni Sindacate, sempre ferma la possibilità per ogni Aderente di trasferire le Partecipazioni Sindacate a società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo. Fino all'approvazione di dette regole e principi, gli Aderenti che trasferiscano Partecipazioni Sindacate dovranno darne comunicazione scritta al CAR.

4.3. Nuove adesioni al Patto

Il Patto prevede che il CAR possa autorizzare, in base a proprio regolamento, l'adesione al Patto Parasociale di altri azionisti di UBI, inclusi i soci che siano stati parte del Patto dei Mille o del Sindacato Azionisti, salvo che l'adesione comporti:

- a) l'obbligo in capo agli Aderenti di promuovere un'offerta pubblica di acquisto su titoli dell'Emittente; e/o
- b) l'obbligo in capo agli Aderenti di richiedere un'autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 19 e 22 del TUB e dell'art. 5 del Decreto CICR.

5. Organi del Patto

Il Patto Parasociale prevede la costituzione di tre organi: il Comitato Azionisti, il Comitato di Presidenza e il Presidente del Patto. Potranno inoltre essere istituiti altri organi, nonché comitati provvisori o permanenti, anche con l'eventuale partecipazione di terzi.

5.1. Il CAR

Con decorrenza dalla Data di Efficacia, il CAR è composto da un numero variabile di membri nominati dagli Aderenti in misura proporzionale alla partecipazione dai medesimi detenuta nella Banca e, in particolare, ogni aderente che, individualmente o congiuntamente a propri familiari e direttamente e/o per il tramite di società controllate, detenga:

- a) almeno l'1% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 1 (uno) membro del CAR;

- b) almeno il 3% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 2 (due) membri del CAR;
- c) almeno il 5% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 3 (tre) membri del CAR.

I membri del CAR restano in carica fino alla scadenza o allo scioglimento del Patto, salvo cessazione per morte, dimissioni, sostituzione, revoca o decadenza. Salvo il caso di decadenza, in caso di cessazione di un membro del CAR, l'Aderente o gli Aderenti che, congiuntamente, l'hanno nominato, hanno diritto di sostituirlo con un nuovo membro.

La decadenza di un membro del CAR si verifica se l'Aderente o gli Aderenti che, congiuntamente, l'hanno nominato (i) cessino di essere parte del Patto per esclusione o recesso (in tal caso la decadenza riguarda tutti i membri nominati dall'Aderente o dagli Aderenti cessati); (ii) vengano a detenere Partecipazioni Sindacate inferiori ad alcuna delle soglie di cui ai precedenti punti a), b) e c) (in tal caso la decadenza riguarda solo il membro o i membri, che saranno indicati dall'Aderente o dagli Aderenti, le cui Partecipazioni Sindacate si siano ridotte, con comunicazione scritta al Comitato di Presidenza; in mancanza di tale comunicazione, l'individuazione dei membri decaduti spetta al Comitato di Presidenza).

Il CAR discute e delibera sulle seguenti materie: (i) nomina del Presidente del Patto, da selezionarsi fra i membri del Comitato di Presidenza; (ii) eventuali modifiche del Patto; (iii) rapporti con le Autorità; (iv) monitoraggio dell'andamento e della gestione della Banca nell'esercizio delle attività di *engagement* e *stewardship* e interlocuzioni con il *management* della Banca (senza alcun vincolo in capo agli aderenti relativamente all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dell'Emittente); (v) nuove adesioni al Patto; (vi) approvazione del *budget* e rendiconto annuale del Patto, su proposta del Comitato di Presidenza; (vii) costituzione di comitati; (viii) revoca di alcuno dei membri del CAR per giusta causa; (ix) altre materie non riservate alla competenza di altri organi del Patto.

Il CAR è convocato dal Comitato di Presidenza e si riunisce con cadenza almeno trimestrale e, comunque, almeno 7 (sette) giorni prima di ogni assemblea degli azionisti dell'Emittente, nonché (i) quando ne facciano richiesta tanti membri del CAR che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale di UBI; (ii) quando il Comitato di Presidenza lo ritenga opportuno. La prima riunione del CAR avrà luogo dopo la Data di Efficacia.

Le riunioni del CAR sono presiedute dal Presidente del Patto o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro soggetto da selezionarsi fra i componenti del Comitato di Presidenza.

Le deliberazioni del CAR saranno adottate con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza delle partecipazioni sindacate e saranno vincolanti per tutti gli Aderenti.

5.2. Il Comitato di Presidenza

Con decorrenza dalla Data di Efficacia e fino all'approvazione, da parte del CAR, dei principi e delle regole relativi alla nomina del Comitato di Presidenza, tale organo è composto da tre membri, individuati nelle persone di Mario Cera, Giandomenico Genta e Armando Santus e si avvale, per il suo funzionamento, delle attività di coordinamento tecnico di quest'ultimo.

Il Comitato di Presidenza, tra l'altro, convoca il CAR e ne fissa l'ordine del giorno nonché monitora nel durante l'assetto proprietario della Banca e, in particolare, l'entità delle quote di partecipazione di ognuno degli Aderenti sulla base delle informazioni che gli stessi provvedono a fornire.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente del Patto, che ne presiede altresì le riunioni e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

5.3. *Il Presidente del Patto*

Il Presidente sarà nominato dal CAR, fra i membri del Comitato di Presidenza, resterà in carica fino a scadenza o scioglimento del Patto (salvo morte, dimissioni, revoca) e sarà titolare delle seguenti attribuzioni: (i) presiederà il CAR, ne coordinerà i lavori e ne redigerà i verbali con l'assistenza di un segretario; e (ii) sottoscriverà in nome e per conto degli Aderenti, previa delibera del CAR/Comitato di Presidenza, gli accordi di confidenzialità con la Banca, oltre a qualunque altro atto ai fini dell'esercizio delle attività di *engagement* e *stewardship* e le comunicazioni di ogni altro genere con la Banca e con le Autorità competenti.

6. Durata del Patto

6.1. *Data di Efficacia e Condizioni di efficacia del Patto*

Il Patto ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla Data di Efficacia.

L'efficacia del Patto è sospensivamente condizionata: (i) alla corretta esecuzione di tutte le eventuali comunicazioni dovute dagli Aderenti ai sensi di legge o regolamento, ivi inclusa la comunicazione prescritta dall'art. 20 TUB; (ii) all'ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni richieste ai sensi di legge o regolamento per la stipulazione e l'efficacia del Patto, ivi inclusa l'autorizzazione prescritta dagli artt. 19 e 22 TUB; e (iii) alla circostanza che la stipulazione ed efficacia del Patto non determinino l'obbligo, in capo agli Aderenti, di promuovere un'offerta pubblica di acquisto su titoli dell'Emittente (le "**Condizioni Sospensive**").

Gli effetti dell'avveramento delle Condizioni Sospensive non retroagiscono alla Data di Sottoscrizione.

In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni Sospensive di cui ai precedenti punti (i) e (ii) entro il 31 maggio 2020, il Patto sarà definitivamente inefficace.

Il Patto è risolutivamente condizionato alla circostanza che l'esecuzione dello stesso determini l'obbligo, in capo agli Aderenti, di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sui titoli dell'Emittente.

6.2. *Recesso dell'Aderente dal Patto*

Ciascun Aderente ha diritto di recedere dal Patto Parasociale nel caso di modifica del Patto stesso deliberata dal CAR, entro 15 (quindici) giorni dall'assunzione di detta delibera di modifica. Tale diritto non è riconosciuto all'Aderente membro del CAR che abbia votato a favore della modifica e all'Aderente il cui designato nel CAR abbia votato a favore della modifica.

6.3. *Esclusione dell'Aderente dal Patto*

Con decorrenza dalla Data di Efficacia sono cause di esclusione dal Patto: (i) il trasferimento di Partecipazioni, da cui risulti che le Partecipazioni complessivamente detenute da un Aderente siano inferiori all'1% del capitale sociale di UBI, nel qual caso l'adesione viene meno contestualmente al trasferimento medesimo; e (ii) la morte dell'Aderente.

7. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale non influiscono sul controllo dell'Emittente.

8. Deposito presso il Registro delle Imprese dell'Accordo di Investimento

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 24 settembre 2019.

9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Parasociali

Le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Consob, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.ubibanca.it.

24 settembre 2019

ALLEGATO A ALLE INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE AL PATTO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO AZIONI DI UBI BANCA S.P.A. PUBBLICATE IN DATA 24 SETTEMBRE 2019

Aderenti al Patto Parasociale

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo: sede in Cuneo, Via Roma n. 17, codice fiscale 96031120049, iscrizione al Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Cuneo n. 278.

* * *

Fondazione Banca del Monte della Lombardia: sede in Pavia, Corso Strada Nuova n. 61, codice fiscale 08908470159, iscrizione al Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pavia n. 449.

* * *

Polifin S.p.A.: sede legale in Bergamo, Via Frizzoni n. 17, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03440020166, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 20.000.000,00 interamente detenuto da Domenico Bosatelli.

Domenico Bosatelli: nato a Alzano Lombardo (BG) il 3 dicembre 1933, codice fiscale BSTDNC33T03A246I.

Fabio Livio Bosatelli: nato a Alzano Lombardo (BG), l'8 gennaio 1966, codice fiscale BSTFLV66A08A246X.

Matteo Bosatelli: nato a Milano, il 21 luglio 1993, codice fiscale BSTMTT93L21F205A.

Luca Bosatelli: nato a Alzano Lombardo (BG), il 22 giugno 1967, codice fiscale BSTLCU67H22A246I.

Giovanna Terzi: nata a Trescore Balneario (BG), il 25 agosto 1955, codice fiscale TRZGNN55M65L388L.

* * *

Gianfranco Andreoletti: nato a Bergamo, il 21 ottobre 1954, codice fiscale NDRGFR54R21A794Z.

C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A.: sede legale in Vertova (BG), Via Canale n. 54, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01652000165, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.530.850,00 interamente detenuto da LuDo-fin S.r.l.

Scame S.r.l.: sede legale in Suisio (BG), Via Einstein n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 00338040165, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 1.797.375,00 detenuto da C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A. (Euro 1.324.026,00) e da Laura Vannini (Euro 473.349,00).

* * *

Giuseppe Pilenga: nato a Bergamo, il 30 marzo 1961, codice fiscale PLNGPP61C30A794O.

P4P International S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03701760161, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.500.000,00 interamente detenuto da Giuseppe Pilenga.

Agricola Immobiliare Albarella S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 02477220160, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 100.000,00 interamente detenuto da Giuseppe Pilenga.

* * *

Radificin S.A.P.A.: sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01612320166, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 45.905.600,00 detenuto da Paolo Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Angelo Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Maurizio Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Paolo Radici Holding II S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Macre 2014 S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Luro Partecipazioni S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Paolo Radici (Euro 2.295.280,00), Angelo Radici (Euro 2.295.280,00), Maurizio Radici (Euro 2.295.280,00) e Paolo Radici, Maurizio Radici e Angelo Radici (Euro 20,00, in ragione di 1/3 ognuno).

Gefira S.p.A.: sede legale in Bergamo, Via Gabriele Camozzi n. 77, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 00977650167, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.278.000,00 detenuto da Angelo Radici (Euro 2.050.200,00) e Olga Zambaiti (Euro 227.800,00).

Lurofin S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Camozzi n. 77, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01235360169, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 3.000.000,00 interamente detenuto da Maurizio Radici.

Quattro luglio S.r.l.: con sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03413950167, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 100.000,00 detenuto da Radici Partecipazioni S.p.A. (Euro 22.959,18), Immobiliare Casalino S.p.A. (Euro 10.714,28), Radificin S.a.p.a. (Euro 9.183,70), Bruna Radici (Euro 7.142,86), Diocesi di Bergamo (Euro 7.142,86), Pecuvio Rondini (Euro 7.142,85), Società elettrica Radici S.p.A. (Euro 7.142,85), Francesco Parimbelli (Euro 4.724,85), Giovanni Parimbelli (Euro 4.724,85), Alberto Barcella (Euro 3.571,43), Maria Giuseppina Barcella (Euro 3.571,43), Marco Paganoni (Euro 1.785,69), Federica Paganoni (Euro 1.339,28), Piero Paganoni (Euro 1.339,28), Antonio Parimbelli (Euro 1.264,59), Gianfranco Paganoni (Euro 892,86), Giampiero Paganoni (Euro 892,86), Mariella Paganoni (Euro 892,86), Monica Paganoni (Euro 892,86), Anna Paganoni (Euro 892,86), Paola Paganoni (Euro 892,86), Silvia Paganoni (Euro 892,86).

Angelo Radici: nato a Bergamo, il 26 agosto 1951, codice fiscale RDCNGL51M26A794J.

Bruna Radici: nata a Bergamo, il 13 ottobre 1949, codice fiscale RDCBRN49R53A794H.

Paolo Radici: nato a Bergamo, il 13 dicembre 1946, codice fiscale RDCPLA46T13A794D.

Radici Partecipazioni S.p.A.: sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 00644560161, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 60.000.000,00 detenuto da Radificin S.a.p.a. (Euro 59.999.997,00), Maurizio Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00), Paolo Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00), Angelo Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00).

* * *

Nuova Fourb S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03165690169, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 20.000,00 detenuto da Luca Bombassei (Euro 3.800,00 a titolo di proprietà; Euro 6.000, 00 nuda proprietà con usufrutto di Alberto Bombassei), Cristina Bombassei (Euro 4.200,00 a titolo di proprietà; Euro 6.000,00 nuda proprietà con usufrutto di Alberto Bombassei).

Strumenti finanziari detenuti dagli Aderenti al Patto Parasociale

Aderente	n. azioni possedute	n. azioni sindacate	% su capitale sociale	n. diritti di voto esercitabili	% su diritti di voto	% su azioni sindacate
Fondazione CRC	67.601.368	67.601.368	5,908	67.601.368	5,908	35,464
Fondazione BML*	45.212.227	45.212.227	3,951	45.212.227	3,951	23,718
Polifin S.p.A.	30.000.000	30.000.000	2,622	30.000.000	2,622	15,738
Domenico Bosatelli	500.000	500.000	0,044	500.000	0,044	0,262
Fabio Bosatelli	1.500.000	1.500.000	0,131	1.500.000	0,131	0,787
Matteo Bosatelli	250.000	250.000	0,022	250.000	0,022	0,131
Luca Bosatelli	100.000	100.000	0,009	100.000	0,009	0,052
Giovanna Terzi	250.000	250.000	0,022	250.000	0,022	0,131
Gianfranco Andreoletti	305.000	305.000	0,027	305.000	0,027	0,160
C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A.	2.400.000	2.400.000	0,210	2.400.000	0,210	1,259
Scame S.r.l.	8.855.000	8.855.000	0,774	8.855.000	0,774	4,645
Giuseppe Pilenga	6.506.000	6.506.000	0,569	6.506.000	0,569	3,413
P4P International S.r.l.	3.460.000	3.460.000	0,302	3.460.000	0,302	1,815
Agricola Immobiliare Albarella S.r.l.	245.000	245.000	0,021	245.000	0,021	0,129
Radificin S.A.P.A.	5.000.000	5.000.000	0,437	5.000.000	0,437	2,623
Gefira S.p.A.	7.048	7.048	0,001	7.048	0,001	0,004
Lurofin S.r.l.	320.968	320.968	0,028	320.968	0,028	0,168

Quattro Luglio S.r.l.	5.167.139	5.167.139	0,452	5.167.139	0,452	2,711
Angelo Radici	200.000	200.000	0,017	200.000	0,017	0,105
Bruna Radici	213.460	213.460	0,019	213.460	0,019	0,112
Paolo Radici	478.278	478.278	0,042	478.278	0,042	0,251
Radici Partecipazioni S.p.A.	550.000	550.000	0,048	550.000	0,048	0,289
Nuova Fourb S.r.l.	11.500.000	11.500.000	1,005	11.500.000	1,005	6,033
Totale	190.621.488	190.621.488	16,659%	190.621.488	16,659%	100%

* L'adesione di Fondazione Banca del Monte di Lombardia al Patto Parasociale è subordinata all'efficacia del suo recesso dal Sindacato Azionisti, che essa ha comunicato in data 12 settembre 2019 e diverrà efficace a far data dal 1° gennaio 2020.